

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

CAPITOLATO PER LE AGENZIE LOCALI

*Approvato con deliberazione Consiliare
del 20 aprile 1916*

1. Le Agenzie locali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni esercitano le attribuzioni ad esse assegnate dai rispettivi Agenti Generali sotto l'osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento e dello Statuto in quanto siano applicabili; e alle condizioni indicate nel presente capitolato, nell'atto di nomina e negli allegati che ne formano parte integrante;

2. L'atto di nomina deve contenere le condizioni di retribuzioni degli Agenti locali, le quali non possono essere meno favorevoli di quelle stabilite nell'atto di concessione dell'Agenzia Generale, a norma dell'art. 10 del relativo capitolato;

3. Nell'atto di nomina devono indicarsi i minimi annuali di produzione che gli Agenti locali devono conseguire, direttamente e a mezzo dei loro collaboratori (Agenti produttori e persone autorizzate dalla legge);

4. Nella raccolta e presentazione delle proposte e nel perfezionamento delle polizze, gli Agenti locali debbono attenersi alle norme ed istruzioni date dagli Agenti Generali in conformità alle disposizioni dell'amministrazione dell'Istituto;

5. Il materiale fornito dall'Istituto per l'esercizio amministrativo-contabile delle Agenzie locali e gli atti relativi alla produzione della rispettiva zona, compreso il carteggio con l'Agente Generale, con gli Agenti produttori, coi medici fiduciari e cogli assicurati, sono di proprietà

dell'Istituto e si devono considerare come affidati in deposito ai loro titolari i quali, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalle loro funzioni, devono farne la consegna all'Agente Generale o a chi ne fosse incaricato dalla Direzione Generale;

6. In caso di verifica dell'Agenzia, l'Agente deve mettersi a disposizione degli incaricati della verifica stessa, e fornire ad essi i libri, la corrispondenza e ogni altro elemento occorrente per l'adempimento del loro compito;

7. La riscossione dei premi da parte degli Agenti locali deve essere sempre fatta contro contestuale consegna delle quietanze emesse dalla Direzione Generale e ad essi trasmesse dal rispettivo Agente Generale. Agli Agenti locali è vietato in qualsiasi caso di rilasciare, in prova di versamenti eseguiti dagli assicurati, quietanze provvisorie. Ogni somma incassata per premi od altra causa, in seguito a speciale autorizzazione, deve essere versata nella Cassa dell'Agente Generale nei giorni da esso stabiliti secondo le istruzioni date dalla Direzione Generale;

8. Agli Agenti locali è fatto divieto:

a) di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo, senza speciale autorizzazione dell'amministrazione dell'Istituto, data a mezzo del rispettivo Agente Generale;

b) di introdurre o accettare modificazioni ed aggiunte alle condizioni fissate nelle proposte e nelle polizze, e di impegnare l'Istituto con atti, lettere, promesse verbali che, anche nei riguardi della sola forma, esorbitino da quanto è stabilito nelle istruzioni e nelle forme emanate dall'Istituto;

c) di accordare abbuoni di provvigioni, tasse o spese di contratto;

d) di diramare avvisi o altra forma di pubblicità senza autorizzazione dell'Agente Generale;

9. In caso di mancato adempimento degli obblighi assunti per la produzione, di provata trasgressione ai divieti de' presente capitolato o, comunque, di grave danno recato agli interessi o al prestigio dell'Istituto, per parte degli Agenti locali, la nomina deve essere revocata dall'Agente Generale, il quale deve darne immediata partecipazione alla Direzione Generale e provvedere senza indugio alla sostituzione;

10. Nel caso di revoca, gli Agenti locali hanno diritto alle provvigioni sui premi di primo anno per le operazioni da essi raccolte nella rispettiva Agenzia, a misura che se ne effettueranno gli incassi;

11. L'impianto delle Agenzie locali deve essere di soddisfazione della Direzione Generale dell'Istituto: inoltre i locali delle Agenzie dei

Capoluoghi di circondario devono essere destinati unicamente ai servizi dell'Istituto;

12. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto di nomina, è data facoltà agli Agenti Generali di chiedere ai dipendenti Agenti locali la prestazione di congrua cauzione;

13. Qualsiasi controversia tra gli Agenti Generali e gli Agenti locali sarà decisa dal competente Magistrato, che sarà però adito soltanto dopo che i fatti controversi siano stati esaminati dalla Direzione Generale dell'Istituto e qualora il parere da essa dato sulla controversia non sia stato di soddisfazione degli interessati.

13